

circolare n° 2/2019

12/04/2019

Oggetto: Ferie - Promemoria

Come ogni anno ricordiamo che, secondo la legge il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere 4 settimane di ferie per anno e di:

- far godere almeno **due settimane di ferie** entro l'anno di maturazione.
Le due settimane devono essere fruiti consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività dell'impresa;
- far godere le restanti due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;

Pertanto

Il 30 giugno 2019	Scade termine ultimo per la fruizione di eventuali ferie residue maturate nell'anno 2017
Il 31 dicembre 2019	Termine ultimo per la fruizione di almeno 2 settimane delle ferie maturate anno 2019

La "**monetizzazione**" delle ferie rimane possibile esclusivamente per le eventuali giornate di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali (4 settimane per anno) , mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.

Unica eccezione sono i **contratti a tempo determinato** di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute.

E' sempre possibile procedere al pagamento delle ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.